

LUISS



DIREZIONE GENERALE
EDUCAZIONE,
RICERCA E
ISTITUTI CULTURALI

Prot. PO/226/21 Pos. 25/C del 01/06/2021

Convenzione Quadro per l'attivazione di tirocini curriculari (ai sensi dell'Art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196)

Tra

Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, con sede in Roma, viale Pola n. 12, C.F. 02508710585 e partita I.V.A. 01067231009, in persona del Direttore Generale, dott. Giovanni Lo Storto, in forza di procura speciale giusto atto numero di repertorio 4.389, in data 8 luglio 2016, del dott. Vincenzo Ferrara, notaio in Roma (di seguito, per brevità, "Luiss")

e

La Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali (d'ora innanzi "DG-ERIC"), con sede legale in Roma, Via Milano, 76 - tel. 06.48291203 - e-mail: dg-eric@beniculturali.it - CF 97831180589, rappresentata in forza del ruolo di Legale Rappresentante dal dott. Mario Turetta, nato il 1° ottobre 1958 ad Alpignano (Torino), C.F. TRTMRA58R01A222C

Premesso che

Le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo con il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi, di favorire la diffusione della cultura di impresa e la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro.

In forza delle funzioni e compiti relativi al coordinamento, all'elaborazione e alla valutazione dei programmi di educazione formazione e ricerca nei campi di pertinenza del Ministero della Cultura svolte dalla DG-ERIC, la presente Convenzione Quadro costituisce possibile riferimento generale per l'attivazione di tirocini curriculari presso tutti gli Istituti centrali e periferici del Ministero.

L'indicazione 'soggetto ospitante' - con relative competenze - richiamata negli articoli della presente convenzione, si riferisce, pertanto, alla specifica sede di attivazione e svolgimento del tirocinio.

In particolare:

- a.** espresso interesse della Luiss è quello di arricchire l'esperienza formativa dei propri studenti e di agevolare le loro scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- b.** espresso interesse della DG-ERIC è far sì che il tirocinante acquisisca la conoscenza diretta delle problematiche e dell'organizzazione del lavoro nel sistema dell'impresa.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo - 1

Il soggetto ospitante accoglie presso le proprie strutture, in qualità di tirocinanti, gli studenti selezionati, provenienti dai Dipartimenti e allievi dei Master e delle Scuole, per la realizzazione di progetti di tirocini curriculari.

Articolo - 2

Il numero e la durata dei tirocini ed i requisiti richiesti agli studenti saranno concordati tra i responsabili per il tirocinio del soggetto ospitante e della Luiss. Essi assicureranno, inoltre, la necessaria assistenza allo studente e individueranno di volta in volta, i nominativi dei tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

Articolo - 3

I contenuti, i tempi e le modalità di svolgimento dei tirocini svolti durante il percorso accademico degli studenti saranno specificati nel “Progetto Formativo” da compilare e firmare in corrispondenza dell’attivazione del Tirocinio curriculare.

Nel Progetto Formativo sono indicati:

- i dati identificativi del tirocinante;
- i nominativi dei tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- il luogo di svolgimento del tirocinio;
- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obiettivi e le modalità del tirocinio.

Articolo - 4

Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli Infortuni sul Lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Articolo - 5

Il soggetto promotore, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore), previa tempestiva segnalazione via e-mail all'indirizzo: tirocinicurriculari@luiss.it, da parte del soggetto ospitante o del tirocinante stesso.

Articolo - 6

Il tirocinante si impegna:

- a rispettare i regolamenti disciplinari, le norme di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti presso il soggetto ospitante;
- a mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ogni altra attività del soggetto ospitante di cui venga a conoscenza;

Articolo - 7

Le parti si danno reciprocamente atto che il tirocinio in quanto integrazione del processo di formazione universitario non può in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Inoltre, il soggetto ospitante e il tirocinante, in presenza di giustificati motivi e mediante apposita comunicazione scritta alla Luiss, potranno unilateralmente interrompere il tirocinio.

Articolo - 8

I referenti della convenzione in argomento sono:

- per la Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali – servizio I (Ufficio Studi): dott. Andrea De Pasquale, dirigente del servizio I; dott.ssa Maria Taloni, funzionario archeologo.
- per la LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, la Dott.ssa Raffaella De Felice

Articolo - 9

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengono trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore

elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.

Articolo - 10

La presente convenzione ha una durata di tre anni a decorrere dalla data della sottoscrizione. e potrà essere rinnovata per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle Parti. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere unilateralmente prima della data di scadenza, mediante comunicazione da notificare formalmente alle altre parti con tre mesi di anticipo. Alla scadenza della convenzione le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

Articolo - 11

Le parti, per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato nella presente Convenzione, fanno espressamente riferimento alla normativa vigente in materia di tirocini, e dichiarano altresì di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali raccolti in conseguenza della presente Convenzione avviene nel rispetto e in conformità della Legge vigente.

Registrazione

La registrazione del presente accordo verrà effettuata dalla parte che ne abbia interesse solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa. Le spese, compreso il bollo, sono a carico della parte medesima.



Codice etico e Modello ex d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

Il soggetto ospitante si impegna a visionare il Codice etico e il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Luiss ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e pubblicati sul sito internet www.luiss.it. Il soggetto ospitante si impegna al rispetto dei principi comportamentali delineati nei richiamati Modelli nonché a farli rispettare dai propri dipendenti e collaboratori nell'esecuzione del presente accordo.

L'inosservanza di tale obbligazione, salvo il risarcimento del danno, costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, lì 1 Giugno 2021

Università LUISS Guido Carli
Il Direttore Generale
Giovanni Lo Storto

MIC - Direzione Generale Educazione,
Ricerca e Istituti Culturali
Il Direttore Generale
Mario Turetta